

Comune di Fabriano
Regolamento Comunale
Per La Protezione Civile

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a – un comitato comunale per la Protezione Civile;
- b – un ufficio comunale di supporto di Protezione Civile.

Articolo 2 - Scopo del presente regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi, calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Articolo 3 – Comitato Comunale di protezione civile

È costituito, in questo Comune, il Comitato di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone segue:

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione Civile, che lo presiede;
- 2) Un medico designato dall'Unità Sanitaria Locale;
- 3) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) Capo Ufficio della Polizia Municipale;
- 5) Dal responsabile di ciascuna unità assistenziale di emergenza di cui al successivo art 9.

Articolo 4 – Compiti del comitato comunale di protezione civile

Il Comitato Comunale di protezione civile, costituito come al precedente articolo 3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di protezione civile:

- a) Sovraintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile;
- b) Sovraintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili al loro aggiornamento;

- c) Assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) Esprime parere non vincolante:
 - sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art.9;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare dei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intensa con l'Autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche ecc., necessarie a tutelare le integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provocati dalla natura o dagli errori od incuria degli uomini;
- g) propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.

Articolo 5 – Convocazione del comitato comunale di protezione civile

Il Comitato comunale di protezione civile sarà convocato dal Sindaco presidente o suo delegato;

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale. La procedura potrà essere disattesa solo con la presenza di tutti i suoi componenti;
- b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente. Le riunioni saranno tenute nell'ufficio del Sindaco od in altro luogo che sarà indicato negli avvisi di convocazione. Le funzioni di reperti o saranno attribuite, di volta in volta dal presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

Articolo 6 – Costituzione dell'Ufficio Comunale di supporto di protezione civile

In seno all'Ufficio Tecnico è costituito, sotto la direzione e responsabilità del capoufficio, coordinato dal Segretario Comunale, "l'UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE," al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché norme emanate dal Ministero dell'interno , dal Ministero per il

coordinamento della protezione civile, dagli altri Ministeri comunque competenti e dagli organi Regionali e Provinciali di protezione civile. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a favorire all'Ufficio di protezione civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempienti.

Articolo 7 – Compiti dell'Ufficio comunale di supporto di protezione civile

L'Ufficio comunale di supporto di protezione civile dovrà assicurare :

- Tutti gli adempienti necessari per l'esatta l'applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale Organo di protezione civile;
- L'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza. In tutti i casi di emergenza il capo ufficio dovrà assicurare:
 - a) La permanente apertura dell'ufficio, anche mediante turni;
 - b) Tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Articolo 8 – Sala Operativa

Quale sala operativa permanente viene individuata la sala annessa ai locali del vecchio palezzetto dello sport. Detta sala dovrà essere dotata, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento:

- Di n° _____ di tabelloni di superficie non inferiore ai mq;
- Delle carte topografiche e toponomastiche dei territori comunali, provinciali e regionali con riportate tutte le notizie uniti per interventi di soccorso;
- Di n° _____ di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- Apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura. Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con i comuni limitrofi che con le televisioni e le radio locali e con i radioamatori.

Articolo 9 – Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza

Sono istituite le seguenti UNITA' COMUNALI PERMENEENTI DI EMERGENZA:

- A. PER L'ORDINE PUBBLICO. Sotto la direzione dell'autorità locale di P.S ha il compito: di garantire l'ordine pubblico e di prevenire e reprimere i fenomeni di sciacallaggio speculazioni ecc.,
- B. PER L'EMERGENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA. Sotto la direzione di un sanitario designato dalla U.S.L n° 11, assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.
- C. PER L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA. Sotto la direzione del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi della pubblicità e privata incolumità.
- D. PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO. Sotto la direzione del capo ufficio della Polizia Urbana presidia i punti nevralgicamente più importanti. Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

E. PER GLI INCENDI.

Interviene in caso di incendi mettendosi a disposizione del Comandante dei Vigili del Fuoco che coordina l'intervento. Le dette unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di protezione civile, per provvedere (art. 19D P.R n° 66/1981):

- 1) Ad alloggiare i sinistrati ;
- 2) Eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) Alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

Articolo 10 – Volontariato

Ai fini della costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art 9, in relazione anche del disposto dell'art. 23 del D.P.R 6 Febbraio 1981 n. 66 in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al volontariato. Per lo scopo, il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 9. Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità comunali permanenti di emergenza, dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 6 ultimo comma, della Legge 8 Dicembre 1970, n°996.

Articolo 11 – Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza

Le unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art 9. saranno costituite, entro ____mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco sentito il Comitato Comunale

di protezione civile di cui all'art 3. Dalle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali con previsto del precedente articolo 9:

- a) Altri dipendenti comunali;
- b) Gli eventuali volontari di cui al precedente art 10.

Le responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario :

Entro _____ giorni dalla costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e le norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

Articolo 12 – Esercitazioni

Ai fini di assicuarare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile. Per lo scopo saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Articolo 13 – Censimento delle risorse

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio di protezione civile di cui al precedente art. 6 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Municipale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza. Del detto materiale di rivelazione dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3

CAPO QUINTO EVENTI CALAMITOSI

Articolo 14 – Eventi calamitosi – Elencazione esemplificativa

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art 12. vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- incendi – esplosioni;

- terremoti;
- alluvioni e smottamenti;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi neviccate e gelate;
- nubi tossiche
- inquinamento;
- radio-attività ambientale.

Articolo 15 – Eventi calamitosi – Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni e che per loro natura od estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. , 6 Febbraio 1981, n° 66 e ad azionare l'appropriato sistema di allarme:

- 1) dispone la immediata convocazione:
 - a) della Giunta Municipale e dei Capigruppo consiliari che rimarranno convocati in permanenza;
 - b) dal Comitato Comunale di cui al precedente art.3.
- 2) provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art 9;
- 3) informa il presidente della U.S.L per gli eventuali interventi di competenza ;
- 4) Dispone:
 - a) l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art 8,
 - b) l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale.

Articolo 16 – Inventario e custodie dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al servizio comunale di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione assicurandone la piena efficienza.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norme dell'art 62 6° comma, del T.U.L.C.P 3 Marzo 1934, n° 383, e dell'art 25 della Legge del 27 Dicembre 1985, n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art 8.

Articolo 18 – Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig.Commissario di Governo nella Regione ed al Sig. Prefetto di Ancona, quali Organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Sig.Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Ancona.

Articolo 19 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate: le norme di cui al T.U.L.C.P e quelle vigenti in materia di Protezione Civile, il Piano Provinciale di Protezione Civile, nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Articolo 20 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo dalla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art 62 3° comma, del T.U 3 Marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed aggiunte munito dagli estremi del provvedimento di esame Co.Re.Co..